



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Protocollo: 131265

Rif.:

Allegati: 2

Circolare n. 19/D

Roma, 15 novembre 2013

Alle Direzioni
Regionali/Interregionali/Provinciali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la politica
comunitaria e la competitività
ROMA

Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Direzione generale politiche comunitarie e
internazionali di mercato
ROMA

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza –
Ufficio Operazioni
Viale XXI Aprile, 51
00162 ROMA

Alla Direzione Centrale
Accertamenti e Controlli
SEDE

Alla Direzione Centrale Analisi
Merceologiche e Laboratori
Chimici
SEDE

Alla Direzione Centrale Affari
Giuridici e Contenzioso
SEDE

All'Ufficio Audit Interno
SEDE

Alla Camera di Commercio
Internazionale - Sezione Italiana
Via XX Settembre, 5
00187 - ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
Viale dell'Astronomia, 30
00144 - ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura
C.so Vittorio Emanuele, 101
00186 - ROMA

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio, del
Turismo e dei Servizi
P.zza G. Belli, 2
00153 - ROMA

All'Unione Italiana Camere di
Commercio, Industria ed
Artigianato
Piazza Sallustio, 21
00187 - ROMA

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
ROMA

Alla Federazione Nazionale
Spedizionieri Italiani
Via Postumia, 3
00198 - ROMA

All'Assocad
Via Traversa, 3
57100 LIVORNO

Alla Confederazione Generale
Traffico e Trasporti
Via Panama, 62
00198 - ROMA

OGGETTO: Regolamento (UE) n.1063/2013 e Regolamento (UE) n.1076/2013 della Commissione recanti alcune modifiche al Regolamento (CEE) n. 2454/93 - (Gazzette Ufficiali dell'Unione Europea Serie L n.289/44 del 31.10.2013 e n. 292/1 dell'1.11.2013).

I Regolamenti indicati in oggetto apportano modifiche al Reg.to CEE n.2454/93 innovando in materia di:

Perfezionamento attivo

Il Regolamento (UE) n.1063/2013 ha modificato il punto 3 dell'allegato 74 del Reg. to CEE 2454/93 riguardante l'utilizzo della compensazione per equivalenza nel settore dello zucchero. In particolare tale norma prevede la possibilità di applicare il sistema della compensazione per equivalenza tra lo zucchero greggio di canna e lo zucchero greggio di barbabietola purché si ottenga zucchero bianco.

La modifica legislativa sopra citata si è resa necessaria nel momento in cui si è accertato che nel mercato dell'Unione non esiste lo zucchero greggio di barbabietola, come indicato attualmente al punto 3 dell'allegato 74, in quanto dal processo di lavorazione della barbabietola si ottiene direttamente zucchero bianco e non un prodotto intermedio come lo zucchero greggio di barbabietola.

Per superare il problema sopra evidenziato, il Comitato Codice Doganale sez. procedure speciali, pur mantenendo la stessa forma di semplificazione prevista dall'attuale normativa, ha modificato il punto 3 dell'allegato 74 prevedendo l'equivalenza tra lo zucchero greggio di canna e la barbabietola da zucchero per ottenere zucchero bianco.

Al punto 3 dell'allegato 74, sono state introdotte inoltre, indicazioni sulla modalità di determinazione del tasso di rendimento dello zucchero greggio di canna della qualità tipo e dello zucchero greggio di canna della qualità non tipo per determinare quanto zucchero greggio di canna¹ può essere importato a fronte di un certo quantitativo di zucchero bianco comunitario esportato.

¹ La resa dello zucchero greggio di canna (di qualità tipo e non tipo) è calcolato secondo il metodo definito al punto B. III dell'allegato IV del Reg.to (CE) n.1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007 pag.1).

Ammissione temporanea

La modifica prevista dal Regolamento (UE) n.1076/2013 si è resa necessaria a seguito di alcuni episodi verificatisi recentemente presso alcune dogane aeroportuali dell'Unione a viaggiatori (musicisti) che portavano a seguito strumenti musicali portatili per svolgere spettacoli, concerti all'interno dell'Unione.

Al fine di evitare difficoltà in futuro per l'importazione di tale tipo di merce il Comitato Codice Doganale sez. procedure speciali ha deciso di modificare l'art. 569 del Reg.to CEE 2454/93 per introdurre delle semplificazioni per gli strumenti musicali che vengono importati dai viaggiatori allo scopo di essere utilizzati come materiale professionale. In particolare non sarà necessario dichiarare esplicitamente tali merci al regime di ammissione temporanea, ma potranno essere dichiarate con altro atto, secondo le modalità previste dall'art.233 del Reg.to CEE 2454/93.

Con il regolamento sopra indicato è stato modificato anche l'art. 232 parag. 1) del Reg.to CEE 2454/93 al fine di introdurre la fattispecie prevista dal comma 1 bis dell'art.569 sopra citato fra le ipotesi in cui il vincolo al regime di ammissione temporanea e la riesportazione di tali merci possa essere effettuata con altro atto.

Inoltre, al fine di evitare problemi analoghi a quelli sopra rappresentati per fattispecie simili, è stata inserita l'ipotesi degli strumenti musicali portatili utilizzati per scopi professionali nei casi previsti dall'art.230 del Reg.to CEE 2454/93 in cui è applicabile l'importazione in franchigia e nei casi previsti dall'art.231 del Reg.to CEE 2454/93 relativo all'esportazione di merce in caso di traffico turistico, frontaliero e di importanza economica trascurabile. Anche con le procedure sopra citate gli strumenti musicali portatili potranno essere dichiarati con altro atto.

Il Direttore Centrale ad interim

f.to Ing. Walter De Santis

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93”

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1063/2013 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2013

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario in relazione al ricorso al regime di equivalenza nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità del punto 3 dell'allegato 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽²⁾ della Commissione, è ammesso il ricorso alla compensazione per equivalenza tra lo zucchero greggio di canna (codice NC 1701 11 90) e lo zucchero greggio di barbabietola (codice NC 1701 12 90) a condizione che siano ottenuti prodotti compensatori del codice NC 1701 99 10 (zucchero bianco).
- (2) Tuttavia, le disposizioni del punto 3 dell'allegato 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93 non possono essere applicate correttamente perché nell'Unione non esiste un mercato per lo zucchero greggio di barbabietola.
- (3) È opportuno trovare una soluzione che garantisca la certezza del diritto nel settore dello zucchero in relazione al ricorso a merci equivalenti.
- (4) Lo zucchero bianco è solitamente ottenuto da barbabietole da zucchero in un processo continuo. Lo zucchero greggio di barbabietola non è un prodotto distinto generato durante tale processo e pertanto non può essere commercializzato. Per questo motivo, è opportuno autorizzare l'uso di barbabietola da zucchero al posto di zucchero greggio di barbabietola come merci equivalenti.
- (5) Il rendimento dello zucchero greggio di canna è calcolato secondo il metodo definito al punto B.III, paragrafo 3, dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1234/2007 ⁽³⁾, in quanto si tratta di un metodo di calcolo specifico nel settore dello zucchero.
- (6) I riferimenti ai codici della nomenclatura combinata (NC) di cui al punto 3 dell'allegato 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93 devono essere aggiornati in ragione delle modifiche introdotte nella NC.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(7) È necessario modificare di conseguenza il punto 3 dell'allegato 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto 3 dell'allegato 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è sostituito dal seguente:

«3. Zucchero

Il ricorso alla compensazione per equivalenza è ammesso tra lo zucchero greggio di canna prodotto al di fuori dell'UE (codici NC 1701 13 90 e/o 1701 14 90) e la barbabietola da zucchero (codice NC 1212 91 80) a condizione che siano ottenuti prodotti compensatori del codice NC 1701 99 10 (zucchero bianco).

Il quantitativo equivalente di zucchero greggio di canna della qualità tipo, quale definito al punto B.III dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1234/2007 ^(*) viene calcolato moltiplicando il quantitativo di zucchero bianco per il coefficiente 1,0869565.

Il quantitativo equivalente di zucchero greggio di canna non di qualità tipo viene calcolato moltiplicando il quantitativo di zucchero bianco per un coefficiente ottenuto dividendo 100 per il rendimento dello zucchero greggio di canna. Il rendimento dello zucchero greggio di canna viene calcolato secondo il metodo di cui al punto B.III, paragrafo 3, dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1234/2007.

^(*) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1076/2013 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2013

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario in relazione all'ammissione temporanea, all'esportazione e alla reimportazione di strumenti musicali portatili

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- (1) La parte I, titolo VII, capitolo 3, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce le norme relative alle «dichiarazioni in dogana fatte con altro atto». In conformità degli articoli 230, 231 e 232 di detto regolamento, alcune categorie di merci sono considerate dichiarate per l'immissione in libera pratica, per l'esportazione o per l'ammissione temporanea mediante un atto considerato una dichiarazione in dogana che abbia una delle forme di cui all'articolo 233.
- (2) Tuttavia, gli strumenti musicali portatili che sono temporaneamente importati da viaggiatori allo scopo di essere utilizzati come materiale professionale, devono essere presentati in dogana e dichiarati esplicitamente ai fini della procedura di ammissione temporanea.
- (3) Si sono recentemente verificati episodi in cui artisti del settore musicale hanno risentito negativamente dell'applicazione delle norme doganali all'importazione. Risulta quindi necessario semplificare l'accesso alla procedura di ammissione temporanea, consentendo la dichiarazione degli strumenti musicali portatili mediante altro atto. Onde evitare l'insorgere di problemi analoghi per quanto riguarda l'esportazione e la reimportazione delle merci, è opportuno che tale semplificazione riguardi anche gli strumenti musicali portatili dichiarati per l'esportazione

o che sono stati reimportati e dichiarati per l'immissione in libera pratica in quanto merci in reintroduzione.

- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

- 1) All'articolo 230 è aggiunta la seguente lettera e):
«e) gli strumenti musicali portatili importati da viaggiatori e che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione.»;
- 2) all'articolo 231 è aggiunta la seguente lettera e):
«gli strumenti musicali portatili dei viaggiatori.»;
- 3) all'articolo 232, punto 1), è aggiunta la seguente lettera d):
«d) gli strumenti musicali portatili di cui all'articolo 569, punto 1 bis.»;
- 4) all'articolo 569 è inserito il seguente punto 1 bis:

«1 bis. L'esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per gli strumenti musicali portatili importati in regime di ammissione temporanea da un viaggiatore secondo la definizione di cui all'articolo 236 A allo scopo di utilizzarli come materiale professionale.»

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
